



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 8365/11 depositato il 22/12/2011
- avverso la sentenza n° 412/04/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

[REDACTED]

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da:

AVV. CRESCIMBENI FRANCESCA

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2001 0753593185000 IRPEF-ALTRO 1993
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 097 2008 9016963710/000 IRPEF-ALTRO 1993

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 8365/11

UDIENZA DEL

17/04/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

279/14/12

PRONUNCIATA IL:

17/4/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/4/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. [REDACTED] ha proposto ricorso in data 25.03.2008 avverso la intimazione di pagamento n. 097 2008 9016963710/000 emessa da Equitalia Gerit S.p.A.- agente della riscossione per la provincia di Roma- con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 135.998,61 dovuta a seguito della mancata impugnazione della cartella di pagamento n. 097 2001 0753593185 000 notificata in data 16.04.2003, previa notifica di avviso bonario n. 097 20000502416479 in data 15.12.2000 e portante la liquidazione dell'imposta IRPEF ed accessori relativa all'anno 1993 su dichiarazione modello 740/94.

Il contribuente contesta la legittimità dell'atto impugnato per omessa notifica della cartella e per la verificata decadenza dei termini di riscossione di cui all'art. 17 dpr 602/73.

L'Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 1- nella memoria di costituzione in giudizio difende la legittimità del provvedimento facendo rilevare che l'iscrizione a ruolo ex art. 17 deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, precisando che l'art. 9 comma 1 della legge 448/98 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2000 i termini per il controllo delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998, realizzando, così, la tempestività della iscrizione a ruolo, reso esecutivo in data 15.11.2000 e consegnato al concessionario in data 25.11.2000 il quale provvedeva alla notifica della cartella in data 15.04.2003 con deposito presso il Comune.

La CTP di Roma sez. 4 con sentenza n. 412/04/10 depositata 25.10.2010 accoglie il ricorso per la mancata prova della notifica della cartella e condanna l'ufficio alla rifusione delle spese di lite.

Appella l'agenzia delle entrate-Direzione Provinciale 1 di Roma contestando il difetto di motivazione della sentenza di primo grado sul punto del difetto di legittimazione passiva in ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento e ribadendo, comunque, che detta cartella risulta ritualmente notificata come da documentazione in atti.

Si costituisce con memoria il contribuente contestando la ritualità della notifica della cartella con deposito comunale.

Si costituisce Equitalia Sud s.p.a. per confermare la regolare notificazione della cartella di pagamento avvenuta in data 16.04.2003, dopo un primo tentativo effettuato nel marzo 2003, e chiedendo l'accoglimento dell'appello dell'agenzia con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Il contribuente impugna la intimazione di pagamento sul presupposto della mancata notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico e quale titolo di legittimazione di essa. Ma l'assunto è destituito di giuridico fondamento e si appalesa preordinato a una specie di rimessione in termini nella contestazione della cartella. E' ben vero che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento può essere impugnata contestualmente alla impugnazione dell'atto successivo ma ciò alla sola condizione che la cartella risulti non notificata.

La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione della ingiunzione di pagamento, la quale benchè non prevista dalla legge ma pur costituendo una pretesa tributaria, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, contestando la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

Nella fattispecie, invero, detta cartella di pagamento risulta ritualmente notificata in data 16.04.2003, cioè il giorno dopo il deposito del plico in Comune con affissione all'albo per la irreperibilità del contribuente secondo la attestazione del messo notificatore sul retro del frontespizio della notifica. E che tale procedimento notificatorio sia legittimo si desume dalla disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 26 dpr 602/73 che si riferisce tanto all'ipotesi in cui il destinatario della notifica è "relativamente" irreperibile (momentaneamente assente) quanto alle situazioni di c.d. "irreperibilità assoluta" del medesimo, fattispecie queste che, in ambito tributario, ricadono sotto la disciplina dell'art. 60 primo comma lett.e) dpr 600/73 con la differenza che quest'ultima norma riguarda gli atti di imposizione la cui notifica si perfeziona nell'otavo giorno successivo a quello dell'affissione nell'albo municipale, mentre la norma di cui all'art. 26 riguarda gli atti della riscossione il cui perfezionamento del procedimento notificatorio è fissato, dal quarto comma, al giorno successivo a quello dell'affissione. Per tale ultima disposizione, inoltre, non è prevista la spedizione dell'avviso dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 140 cpc, trattandosi di formalità non prescritta dalla norma (e comunque impossibile perché nel caso non esiste un recapito cui indirizzare la comunicazione). (Cass. sent. 6102/2011).

Acclarata, pertanto, la ritualità della notifica della cartella di pagamento, cade conseguentemente ogni contestazione in ordine alla decadenza dei termini di cui all'art. 17 dpr 602/73, riguardanti la iscrizione e la formazione dei ruoli della pretesa tributaria di competenza dell'ufficio tributario. Deve dirsi, tuttavia, regolare e tempestiva detta procedura atteso che l'ufficio ha iscritto nei ruoli le imposte entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quella della presentazione della dichiarazione fiscale in osservanza della disposizione di cui all'art. 9 comma 1 della legge 448/98 che stabiliva i termini per il controllo delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 fissando il termine al 31 dicembre 2000. Nessuna decadenza, pertanto, si è verificata nella fattispecie.

In tale situazione, cade anche la eccezione formulata dall'ufficio nell'atto di appello in ordine alla carenza di legittimazione passiva, atteso che la contestazione portata dal contribuente avverso la iscrizione a ruolo riguarda sostanzialmente una contestazione di merito contro la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, onde la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito

tributario e non già al concessionario al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass.SS.UU. 16412/2007; sent. 21315 del 22.11.2010; ord. 19476 del 13.09.2010). Di qui la ritualità della contestazione del contribuente nei confronti dei due enti, agenzia e concessionario ciascuno per la parte che lo riguarda.

Da quanto sopra specificato emerge che anche la intimazione di pagamento risulta tempestivamente notificata (del resto in merito nessuna contestazione proviene dal contribuente) atteso che essa è stata notificata in data 25.03.2008 a fronte della notifica della cartella in data 16.04.2003 secondo la normativa in vigore.

In definitiva, l'appello dell'ufficio deve essere accolto con la riforma totale della sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente motivata e con la conferma della legittimità della iscrizione a ruolo, della intimazione di pagamento e della pregressa cartella di pagamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza a vanno liquidate come in dispositivo sia a favore dell'ufficio che del concessionario.

P.Q.M.

accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate e condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite per entrambi i giudizi in favore dell'agenzia liquidate in complessivi euro 5.500,00 di cui € 4.500,00 per onorari oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti; liquida in € 10.031,65 di cui € 5.955,00 per onorari per il solo grado d'appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Francesca Crescimbeni per Equitalia Sud spa.

Roma 17.04.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti